

(Rientra il cons. Carli - I presenti sono ora 20)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 33 del 27/2/1966, modificata con delibera n. 159 del 27/6/1966 è stato attribuito alla Società Gas Rimini S.p.A. la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per la durata di ventinove anni a decorrere dal 1.1.1969, come risulta dalla relativa convenzione allegata alla predetta deliberazione consiliare, la quale specifica altresì le condizioni di svolgimento del servizio pubblico;

- che, per le ragioni di pubblico interesse ivi illustrate, con successive deliberazioni consiliari n. 75 del 13/7/1992 e n. 89 del 29/9/1992 questa amministrazione comunale stabiliva di rinnovare la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla Società Gas Rimini S.p.A. per il periodo intercorrente dal 1.1.1993 al 31/12/2022, come risulta anche della relativa convenzione allegata alla deliberazione consiliare la quale specifica altresì le nuove condizioni di svolgimento del servizio pubblico;

- che attualmente il concessionario espleta il servizio di distribuzione del gas naturale alle condizioni indicate nella convenzione di cui al precedente allinea;

- che peraltro, la Società Gas Rimini S.p.A. ha dato adempimento all'obbligo di separazione societaria dell'attività di vendita dall'attività di distribuzione del gas imposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23/5/2000 n. 164, attraverso il conferimento dei rispettivi rami d'azienda rispettivamente in SGR Reti S.p.A. ed SGR Servizi S.p.A., cosicchè, in applicazione dell'obbligo di separazione imposto dalla norma di legge appena ricordata, Società Gas Rimini (che ha assunto la denominazione di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.) si configura oggi come società holding la quale controlla SGR Servizi (che si occupa dell'attività di vendita del gas) nonchè SGR Reti S.p.A., la quale tra l'altro prosegue nello svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale in continuità rispetto a Società Gas Rimini;

- che l'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000 prevede l'anticipata cessazione delle concessioni e affidamenti in essere al momento della relativa entrata in vigore. Infatti, la norma di legge stabilisce che: "per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del R.D. 15/10/1925 n. 2588...";

- che l'art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, richiamato dalla disposizione appena riportata, precisa che: "il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31/12/2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere di cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del

capitale sociale";

- che il comma 8 del medesimo art. 15 prevedeva a sua volta che "Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati";

- che peraltro è entrata in vigore la L. 23/8/2004 n. 239, pubblicata sulla G.U. n. 215 del 13/9/2004, recante "Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

- che l'art. 1, comma 69 della L. 239/2004 prevede tra l'altro che "il periodo transitorio di cui al citato art. 15, comma 5, termina entro il 31/12/2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse... E' abrogato il comma 8 dell'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 164/2000";

- che circa la disciplina giuridica del c.d. periodo transitorio quale risultante dal combinato disposto delle sopra riportate disposizioni dell'art. 15, comma 5 e 7 del D.Lgs. n. 164/2000 e dell'art. 1, comma 69 della L. n.239/2004, è intervenuta la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, prot. 0002355 del 10/11/2004 avente per oggetto: "Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 15 del D.Lgs. 23/5/2000 n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 69, della legge 23/8/2004 n. 239";

- che la circolare è espressamente indirizzata tra l'altro agli enti locali, per il tramite dell'ANCI;

- che in particolare, la circolare chiarisce che il legislatore ha esteso la durata minima del periodo transitorio durante il quale proseguono le concessioni e gli affidamenti del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in essere al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000. Infatti, la circolare afferma che l'art. 1, comma 69 della L. 239/2004 ha portato la scadenza del periodo transitorio di base dal 31/12/2005 (così il sopra riportato art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164 del 2000) al 31/12/2007, con possibilità per gli enti locali di stabilire la scadenza al 31/12/2008 in presenza di ragioni di pubblico interesse: "L'innovazione introdotta dall'art. 1, comma 69, della L. 239/2004 stabilisce che il termine del periodo transitorio a cui fa riferimento l'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000, non è più quello stabilito dal successivo comma 7, ma è ora il 31/12/2007. Ne deriva che le stesse concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000 proseguono per la loro originaria scadenza, se essa è compresa entro il 31/12/2007 o, a seguito di decisione degli enti locali che a suo tempo hanno provveduto ad affidare o concedere il servizio di distribuzione, entro il 31/12/2008. La motivazione di tale innovazione normativa appare volta a concedere maggiore lasso di tempo agli enti locali per effettuate le gare, al fine di consentire la creazione di aggregazioni territoriali in modo da bandire gare che possano interessare aree sovracomunali, con evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione";

- che ancora la circolare ministeriale precisa che la durata del periodo transitorio, come determinata ai sensi del precedente allinea, può essere incrementata laddove - almeno un anno prima del 31/12/2007 - si verificano le condizioni di cui al sopra riportato art. 15, comma 7, lett. a), b) ovvero c) del D.Lgs n. 164 del 2000. Resta fermo che qualora le condizioni previste dalle singole lettere dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs n. 164/2000 si verificano dopo l'entrata in vigore della legge n. 239/2004, gli incrementi ivi contemplati non potrebbero essere tra loro cumulabili, in considerazione dell'intervenuta abrogazione (da parte della legge appena ricordata) del comma 8 del medesimo art. 15: "Per quanto concerne le ulteriori estensioni del periodo transitorio disciplinate sub lettere a), b) e c) del citato comma 7, non essendo stato abrogato tale comma, ma essendo intervenuta l'abrogazione solo della possibilità di cumularle disposta dal successivo comma 8, si deve ritenere che il diritto ad usufruire di almeno una di tali estensioni sia tutt'ora vigente e che, pertanto, nell'ipotesi più favorevole di estensione (intervenuta proroga disposta dall'ente locale e presenza di uno dei requisiti previsti sub lettere b) e c) del citato comma 7), la durata complessiva del periodo transitorio arrivi a conclusione entro il 31/12/2010.

Si deve inoltre ritenere, in via interpretativa, che nel regime transitorio, come modificato dal sopra citato comma 69, il termine per effettuare una delle tre operazioni descritte dalle lett. a), b), c) del comma 7 dell'art. 15, non sia più da intendersi, come indicato nella stessa lettera a) "un anno prima dello scadere dei cinque anni", e cioè entro il 31 dicembre 2004, ma, in conseguenza dell'intervenuto allungamento biennale del termine del periodo transitorio, un anno prima del 31/12/2007, al fine di garantire la coerenza complessiva delle nuove disposizioni di legge";

- che tuttavia la circolare ritiene che la cumulabilità delle estensioni del periodo transitorio previste dall'art. 15, comma 7, lett. a), b) nonché c) del D.Lgs. n. 164/2000 debba necessariamente operare per i soggetti che avevano già acquisito le condizioni ivi previste alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004: "La non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, derivando dall'abrogazione dell'art. 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239/2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito entro il 31/12/2007 o 2008, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'art. 15, comma 7 lettere a), b) e c) sopracitato. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/04, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal decreto legislativo n. 164/00, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano";

- che ancora la circolare precisa che "per quanto riguarda la facoltà degli enti locali di prorogare l'estensione del periodo transitorio fino al 31/12/2008, si ritiene necessario che tale decisione, come stabilito dall'art. 1, comma 69, della legge 239/04, intervenga effettivamente entro il termine di sei mesi, ancorchè esso si possa ritenere non perentorio. L'opportunità di una decisione dell'ente locale entro tale termine consegue dalla necessità di dare da subito certezza operativa all'impresa di distribuzione esistente sulla durata degli affidamenti, dato che altrimenti verrebbe impedito qualunque nuovo investimento nelle reti di distribuzione";

- che SGR Reti S.p.A. è una società che alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 già possedeva i requisiti indicati dall'art. 15, comma 7, lett. b) nonché c) del D.Lgs n. 164/2000. Infatti, per quanto concerne il requisito di cui all'art. 15, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 164 del 2000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente deliberazione, alla data del 28 settembre 2004 (di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004) l'utenza servita attraverso le reti di distribuzione gestite da SGR Reti S.p.A. era già pari a 146.050 clienti finali e il gas transitato attraverso tali reti nell'anno precedente per la vendita ai clienti era risultato pari a 308,8 milioni di metri cubi. Circa il requisito di cui all'art. 15, comma 7, lett. c) del D.Lgs n. 164/2000, l'intero capitale di SGR Reti S.p.A. (e prima ancora Società Gas Rimini S.p.A.) appartiene, fin dalla relativa costituzione, esclusivamente a soggetti privati come risulta agli atti del Registro delle imprese e relative banche dati di Infocamere;

- che dunque in base alla sopra riportata circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie indirizzata agli enti locali, SGR Reti S.p.A. ha acquisito il diritto ad un incremento del periodo transitorio di base pari alla somma di quanto previsto dall'art. 15, comma 7, lett. b) nonché lett. c) del D.Lgs. 164/2000 e cioè pari a quattro anni;

- che nel caso di specie sussistono le ragioni di pubblico interesse che, ai sensi dell'art. 1 comma 69 della L. n. 239/2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 002355 del 10/11/2004, legittimano l'ente locale a prorogare di un anno (e cioè fino al 31/12/2008) la durata del periodo transitorio: infatti, a fronte delle proroga SGR Reti S.p.A. si impegna a svolgere il servizio pubblico garantendo al Comune, per tutta la rimanente durata della concessione, le condizioni migliorative di seguito elencate:

\* aumento del canone nella misura indicata nell'allegato "A"

\* condizioni migliorative nei rapporti con i clienti indicate nell'allegato "A"

circostanza che risulta estremamente favorevole per questa Amministrazione considerato che (come si è sopra illustrato), in base al p.to 5 della circolare ministeriale, SGR Reti SpA ha già comunque acquisito il diritto soggettivo, non subordinato a valutazioni discrezionali, a proseguire per altri quattro anni nella gestione del servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio comunale alle condizioni attualmente in essere. Inoltre, l'estensione del periodo transitorio consente di rendere maggiormente contendibile il servizio di distribuzione sul territorio comunale nel momento in cui verrà indetta la gara prevista dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs n. 164 del 2000 perchè il trascorrere del tempo comporterà la riduzione di valore dell'indennizzo previsto a carico del gestore subentrante dall'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000;

- che, come ha precisato anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ente locale dispone degli ordinari strumenti per incidere, in caso di inadempienze, sui rapporti di affidamento del servizio in corso;

Visto l'art. 15, comma 5 e 7 del D.Lgs.23/5/2000 n. 164;

Visto l'art. 1, comma 69 della L. 23/8/2004, n. 239;

Vista la circolare del Ministero per le attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10/11/2004;

Considerato che al settore del gas naturale non si applica l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che la proroga della gestione in concessione del servizio alla Soc. SGR Reti SpA alle condizioni offerte dalla stessa e riportate nell'allegato "A", garantisce criteri di economicità della gestione, volti ad assicurare ai cittadini il contenimento delle tariffe e all'Amministrazione comunale un maggior introito rispetto al contratto attualmente vigente;

Vista la relazione sullo stato di avanzamento del programma ed individuazione degli adempimenti proposti, redatta dal Dirigente del Settore Urbanistica Comunale, Arch. Daniele Fabbri, in data 22/02/2005, che si deposita agli atti della presente deliberazione, che si condivide nei suoi contenuti ed obiettivi principali;

Preso atto della relazione dell'assessore Gabellini e del dibattito che ne è seguito, come da resoconto della seduta;

Con voti favorevoli 18, nessun contrario, espressi in forma palese dai 18 consiglieri votanti, essendosi astenuti i cons. Bulletti (P.C.A.C.) e Tonti (R.C.),

## D E L I B E R A

- di accordare, per le ragioni esposte in motivazione, alla società SGR Reti S.p.A. la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, essendo il periodo transitorio di base fissato dalla legge al 31/12/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 69 della L. n. 239/2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10/11/2004;

- di dare atto, ai sensi dell'art.1, comma 69 della L. 239/2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive sopra richiamata, del diritto della Società SGR Reti S.p.A. a proseguire nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per ulteriori quattro anni una volta scaduto il periodo transitorio di cui al precedente punto 1, avendo già maturato i requisiti di incremento previsti dall'art. 15, comma 7, lett. b) e c) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 239/2004;

- di dare atto che la prosecuzione della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale avverrà, da parte di SGR Reti S.p.A., per tutta la durata residua del rapporto, alle condizioni migliorative, rispetto alle attuali, risultanti dal documento allegato alla presente deliberazione alla lett. "A";
- di individuare nella D.ssa Claudia M. Rufer il dirigente responsabile del procedimento, incaricandolo a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

=====

DEL31148/ASD-DEL Atto C.C. n. 18 del 16/3/2005 - Pag. n.

=====